

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 12 MARZO 1952

(79<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Anzianità da attribuire ai già tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI Corso allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale (N. 2071) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MENGHI, *relatore* . . . . . Pag. 835

« Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario » (N. 2094) (Approvato dalla Camera dei deputati); e « Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266 » (N. 2119):

PRESIDENTE . . . . . 836, 844  
BRASCHI, *relatore* . . . . . 837, 840, 841, 843  
SPEZZANO . . . . . 837, 843, 844  
CARELLI . . . . . 838, 841, 842, 844  
MILILLO . . . . . 840, 842, 843  
RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 841

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Ristori, Rocco, Saggiaro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Zannerini.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Rumor.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Anzianità da attribuire ai già tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI Corso allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale » (N. 2071) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Anzianità da attribuire ai già tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI Corso allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Menghi.

MENGHI, *relatore*. Fu bandito nel 1942 un concorso per la nomina ad allievi ufficiali della allora milizia forestale, del quale risultarono vincitori quattordici concorrenti. Detti vincitori per ottenere la nomina ad ufficiali forestali

dovevano frequentare un regolare corso presso l'Accademia militare forestale di Firenze e conseguire la laurea in scienze forestali. In seguito agli eventi bellici, essendo caduta l'Accademia militare forestale sotto la giurisdizione della Repubblica di Salò, avvenne che alcuni di questi allievi ufficiali, trovandosi al di là della linea del fronte di guerra, poterono proseguire e terminare i corsi, ottenendo così la nomina ad allievi ufficiali, mentre altri allievi che si trovarono in zone sotto la giurisdizione alleata o che, pur trovandosi in territorio repubblicano, preferirono prendere la via della montagna (subendo anche, per tale loro gesto, procedimenti penali), poterono solo in tempo successivo concludere i loro studi e conseguire la laurea in scienze forestali. Si è determinata, per tale ragione, una evidente situazione di sperequazione tra gli uni e gli altri, che il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame tende ad eliminare concedendo agli ufficiali forestali che, a causa degli eventi bellici, subirono un ritardo nella loro nomina ad ufficiali forestali uguale decorrenza di nomina, ai soli effetti giuridici, rispetto a quella riconosciuta agli ufficiali forestali dello stesso reclutamento che tale ritardo invece non subirono.

È da rilevare che la decorrenza retrodatata, avendo effetto, come ho detto, esclusivamente giuridico, non porta nessun aggravio finanziario allo Stato, per cui sotto questo aspetto il presente disegno di legge non può destare alcuna preoccupazione.

Ciò premesso, raccomando alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, che risponde ad un chiaro, evidente criterio di giustizia.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La nomina a tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, degli allievi ufficiali forestali, nominati tali con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 26 novembre 1942 in seguito a concorso bandito con decreto dello stesso Ministro del 30 giugno 1942, e che, a causa degli eventi bellici,

poterono frequentare il secondo anno di corso all'Accademia militare forestale e conseguire la laurea in scienze forestali soltanto nell'anno accademico 1944-45, decorre, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data con cui furono nominati tenenti in servizio permanente effettivo gli allievi ufficiali dello stesso reclutamento che frequentarono invece il secondo anno di corso e conseguirono la laurea nell'anno accademico 1943-44. Resta salva la differenziazione dell'anzianità di nomina del periodo di tempo intercorso fra la prima e la seconda sessione di esami di laurea, per quegli allievi ufficiali che, nello stesso anno accademico, conseguirono la laurea o superarono l'esame finale in epoche differenti.

L'anzianità relativa di tutti i tenenti di cui al precedente comma verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato in base al voto medio desunto dalla media complessiva delle votazioni riportate da ciascuno negli esami speciali della Facoltà forestale e del voto di laurea ridotto in trentesimi.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario** » (N. 2094) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); e « **Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266** » (N. 2119).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fon-

diario»; e «Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266».

Dato che i due disegni di legge vertono sulla stessa materia, propongo che essi siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braschi.

BRASCHI, *relatore*. La legge sulla bonifica del 1933 fa obbligo ai concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale di versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, la somma necessaria per provvedere alle spese di vigilanza, di studi e di accertamenti relativi alle opere affidate in concessione. Tale disposizione è stata sempre operante. All'atto di ogni concessione di opere a consorzi di bonifica veniva fissata la quota a carico dei concessionari, e così, ogni qual volta si determinava uno stanziamento, si provvedeva per legge a stabilire anche la percentuale del contributo a carico dei concessionari, la quale si era ormai standardizzata sulla cifra dell'uno per cento sulle somme liquidate per le opere di bonifica e dello 0,70 per cento sulle somme afferenti alle opere di miglioramento fondiario.

L'ultimo stanziamento prebellico è del 1938 e riguardava un insieme di opere per oltre 2 miliardi da effettuarsi nel corso di un decennio. Hanno fatto sèguito, poi, dal 1946 ad oggi, vari altri provvedimenti legislativi nel settore della bonifica e del miglioramento fondiario con uno stanziamento complessivo di 101 miliardi. Nei vari decreti di finanziamento emanati nel dopoguerra non è stata, però, più fissata l'imposizione dell'1 per cento e dello 0,70 per cento di cui si è detto sopra. In ogni modo, poichè fu necessario affrontare le spese per i controlli, la vigilanza, la preparazione dei piani e così via, le trattenute furono egualmente esatte, nonostante che di ciò non si facesse parola nei decreti di finanziamento, seguendosi la prassi ormai invalsa, talchè le due leggine in esame tendono oggi più che altro sanzionare uno stato di fatto che ha importato l'applicazione della trattenuta nella

misura in atto per le opere di bonifica e di miglioramento di cui alla citata legge del 1938.

Il primo disegno di legge, estende le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza di tutti gli stanziamenti avvenuti dal 1946 al 1950, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici, ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano. Inoltre il disegno di legge, che ci perviene già approvato dalla Camera dei deputati, fissa le detrazioni sui crediti dei concessionari nella misura già da me accennata e stabilisce le conseguenti variazioni di bilancio.

A questo disegno di legge si aggiunge, con le medesime prospettive, i medesimi compiti, il secondo disegno di legge in esame, il quale integra il primo facendo rientrare nelle norme sui contributi di vigilanza di cui al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, i finanziamenti successivi al 1950. In particolare, però, dai calcoli fatti si è constatato che, essendo risultate meno onerose le spese di vigilanza, per quanto riguarda le opere pubbliche di bonifica successive a tale data, si poteva autorizzare sui crediti dei concessionari una detrazione inferiore all'1 per cento. È per questo che il secondo disegno di legge fissa una detrazione del 0,80 per cento sull'importo liquidato delle opere pubbliche di bonifica.

Questa è l'unica differenza sostanziale nei due disegni di legge in esame, dei quali raccomando l'approvazione alla Commissione.

SPEZZANO. Per quanto sia stato attento alla relazione svolta dal senatore Braschi, confesso di non essere riuscito a comprendere la vera portata di questi due provvedimenti che abilmente vengono definiti leggine di nessuna importanza.

Prima di entrare in merito, vorrei innanzi tutto sapere dall'onorevole relatore chi sono i concessionari dei lavori di cui ci si occupa.

BRASCHI, *relatore*. I Consorzi di bonifica.

SPEZZANO. Ed allora perchè non ci deci-

diamo, una volta per sempre, ad usare un linguaggio chiaro, che possa essere inteso da tutti? Perché non ci decidiamo a far rilevare che gli stanziamenti nominali non corrispondono agli stanziamenti effettivi di cui vengono ad usufruire le opere pubbliche di bonifica o di miglioramento agrario, dal momento che a tali stanziamenti sono sottratte determinate somme destinate a coprire le spese di vigilanza ed in genere quelle per studi ed accertamenti relativi alle opere affidate in concessione? Parlare in questi termini sarebbe senza dubbio più logico e più rispondente alla realtà. È inutile vendere fumo, far credere a favolosi stanziamenti, quando poi gli stessi attraverso molte vie vengono sensibilmente ridotti.

Il presente è un caso tipico del genere. Si obietterà che la riduzione è modesta, dell'1 per cento e in alcuni casi dello 0,80 per cento. Ma non è questo il punto. La questione di fondo del problema è un'altra. È mai possibile che uno Stato moderno, il quale intenda esercitare determinate funzioni di controllo e di sorveglianza, debba a tale scopo stabilire appositi capitoli e prelevare le somme necessarie dai fondi stanziati per eseguire le opere pubbliche di bonifica a cui il controllo stesso si riferisce? Mi pare che questo sia un assurdo. Lo Stato, il Ministero dell'agricoltura e gli altri Ministeri che si interessano della materia dovrebbero, a questo fine, servirsi del personale adatto e le remunerazioni di questo personale dovrebbero gravare sull'ordinario bilancio dello Stato. È da tempo che si sta cercando di creare una nuova organizzazione nel settore delle bonifiche; si provveda finalmente. È dall'inizio della legislatura che sentiamo parlare di un Consiglio superiore delle bonifiche e di altri organismi del genere; la legislatura si avvia ormai al suo termine, e non si vede ancora nulla di concreto.

Un'altra questione, poi, suscita la mia perplessità. Mentre nel primo disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, si stabilisce che le spese relative al trattamento economico del personale straordinario addetto alla vigilanza tecnico-amministrativa delle opere di bonifica graveranno sui capitoli per le spese del personale non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una analoga disposizione manca nel secondo

disegno di legge in discussione, nè si comprende il perchè.

Comunque il problema di fondo, ripeto, è un altro. Esso si puntualizza nella seguente domanda: per quale ragione in materia di bonifica, in un campo, cioè, dove le somme investite sono indubbiamente notevoli, ci si serve di un personale speciale e per giunta straordinario per la vigilanza tecnico-amministrativa delle opere di bonifica? Così impostata, mi sembra che la questione non sia di quella semplicità che ci vorrebbe far credere l'onorevole relatore. Su di essa, pertanto, richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi.

CARELLI. Secondo le disposizioni dei due disegni di legge in esame, le norme sui contributi di vigilanza, previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza di vari provvedimenti legislativi che vanno dal 1946 al 1951, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte dalla guerra e delle opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano. Quest'ultima esclusione mi sembra in stridente contrasto con quanto dispone la legge Stralcio che ha importanza fondamentale in materia e che tale esclusione non prevede per opere consimili nella zona silana. Proporrei, pertanto, che le opere di colonizzazione del latifondo siciliano, alle quali fu riconosciuta a suo tempo una particolare natura per esigenze diverse da quelle di oggi, vengano ormai ad essere inquadrare nel sistema generale della legge sulla bonifica e della legge Stralcio, con l'applicazione anche per esse delle detrazioni dell'1 e dello 0,70 per cento. Presento a tal fine un emendamento soppressivo delle seguenti parole: « e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano » di cui all'articolo 1 dei due disegni di legge in esame.

L'articolo 3, poi, del primo disegno di legge in discussione stabilisce che l'autorizzazione di spesa indicata nel regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, e successive modificazioni, è

ridotta di 171 milioni di lire e che in dipendenza di tale riduzione le somme stanziare nei capitoli 126, 130, 140 e 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-51 sono ridotte, rispettivamente, di 100, 50, 11 e 10 milioni. Constato, però, che il capitolo 126 riguarda spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. Si tratta evidentemente di residui attivi (la riduzione stabilita in questo capitolo è di 100 milioni) che vengono riutilizzati per la spesa che il Ministero dell'agricoltura deve affrontare nella fattispecie; ma si tratta pur sempre di somme stanziare per un'altra categoria di opere, cioè, particolari collaudi, indagini e studi. Questo fatto pone in rilievo un andazzo — mi si passi la parola — di cose che va apertamente stigmatizzato, vale a dire che non sempre le spese stabilite per l'esecuzione delle opere di bonifica vengono affrontate con la massima decisione, per cui i fondi che il Parlamento stanziare a tal fine spesso non sono utilizzati in pieno, e ciò provoca notevoli rallentamenti nella esecuzione delle opere di bonifica stesse. Sottopongo, quindi, all'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura la necessità di invitare gli organi periferici ad operare, nel settore della bonifica e dei miglioramenti fondiari in genere, con quella celerità e quella tempestività che l'importanza dei lavori richiede.

Per quanto riguarda la questione del personale straordinario addetto alla vigilanza tecnico-amministrativa delle opere di bonifica, di cui si preoccupava il senatore Spezzano, osservo che normalmente si tratta di personale pensionato del Ministero dell'agricoltura, al quale viene demandato l'incarico di effettuare determinati collaudi per opere particolarmente importanti. L'utilizzazione di tale personale si ritiene opportuna perchè si tratta di persone di larga, provata esperienza ed ancora nel pieno della loro efficienza fisica ed intellettuale, per cui sarebbe un errore privarsi della loro sia pur discontinua collaborazione.

Comunque, rilevo a mia volta che, ove si approvasse la mia proposta di emendamento soppressivo a cui ho fatto cenno più sopra, lo stanziamento di 171 milioni per le spese

relative al trattamento economico di questo personale risulterebbe senz'altro superfluo, perchè l'esazione del contributo dell'1, dello 0,80 e dello 0,70 per cento sarebbe più che sufficiente per pagare i lavori di collaudo, di studio e di sorveglianza. Sospetto, però, che detto stanziamento si debba riferire ad una spesa già sostenuta e praticamente in atto, e non ad una spesa ancora da sostenersi. Se così fosse, la cosa cambierebbe naturalmente aspetto. È evidente, comunque, che, anche se si tratta di somme già spese, ciò è avvenuto nell'interesse delle opere di bonifica e dei concessionari delle opere di bonifica stesse. Infatti si è dovuto lamentare purtroppo, come caso inverso, che gli uffici hanno mancato di provvedere alle opere di collaudo, non avendo a disposizione i fondi necessari per pagare le trasferte ai funzionari.

A questo riguardo appare evidente che, quando l'interessato deve versare all'ufficio competente una determinata somma per la opera di collaudo, l'opera di collaudo stessa riceve una notevole spinta, il che è nell'interesse non solo del privato ma anche della collettività. Questa constatazione non può non convincerci della bontà dei provvedimenti in esame. Qualora, infatti, si sopprimesse le norme vigenti sui contributi di vigilanza, previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, si determinerebbe un aggravamento della situazione nel settore della bonifica con ritardi nella esecuzione e nel pagamento dei collaudi.

Ciò che vorrei sapere, però, è se i disegni di legge in esame, una volta approvati, abbiano effetto retroattivo oppure no. Faccio presente, infatti, che, il decreto legislativo del 1º luglio 1946, n. 31, riguardante i miglioramenti agrari, che ha operato meravigliosamente bene, non è stato, ad esempio, gravato della trattenuta dello 0,70 per cento. Se oggi, quindi, venissimo a gravare di questa trattenuta i pagamenti già effettuati, ci troveremmo in una situazione difficile e penosa. Ciò considerato, i provvedimenti in discussione non dovrebbero avere alcuna efficacia retroattiva. Pagamenti ne abbiamo effettuati e molti, non solo nel campo di attuazione del decreto legislativo già da me ricordato, ma, per esempio, anche a norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo

12 dicembre 1947, n. 1483, che stabilisce appunto l'autorizzazione alla spesa di 25 miliardi per l'esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole. In altri termini dico che l'Amministrazione ha già effettuato il pagamento integrale delle somme che gli agricoltori dovevano riscuotere ed è per questo che andare ora a dire agli agricoltori: restituite una quota X delle somme che avete riscosse, mi sembra cosa poco pratica e assai poco opportuna. Quindi propongo che tutti i pagamenti eseguiti fino ad ora non siano soggetti ad alcuna azione di recupero.

MILILLO. Vorrei sottoporre alcuni quesiti al relatore. Il primo quesito è questo: quando si prevede che le detrazioni in questione debbano effettuarsi sui fondi stabiliti per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, in relazione a tutte le leggi elencate nei provvedimenti in esame, bisogna pur pensare che alcune di queste opere pubbliche siano state già contabilizzate. Allora che cosa accadrà? Accadrà, evidentemente, che le opere non ancora contabilizzate saranno soggette, al momento della chiusura dei conti, alle detrazioni in questione. Mi sembra, però, strano che le opere, i cui conti già si sono chiusi, debbano essere soggette anch'esse a queste detrazioni.

Secondo quesito: quando, con l'articolo 3 del primo disegno di legge in discussione si prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa indicata nel regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, di 171 milioni, vorrei sapere che nesso si ha tra questa riduzione e le detrazioni previste dagli articoli precedenti. Si potrebbe e si dovrebbe pensare che questa riduzione intanto si debba fare in quanto già siano state operate detrazioni per una cifra di 171 milioni. Ci dovrebbe, cioè, essere una relazione assoluta tra le due cifre. È evidente, però, che l'introito delle detrazioni non può essere così esiguo. Le varie leggi operanti nel settore della bonifica hanno stanziato decine e decine di miliardi (per esempio, la legge 5 marzo 1948, n. 121, ha stanziato 24 miliardi) ed allora il gettito delle detrazioni dovrebbero essere di gran lunga superiore alla somma di 171 milioni, di cui al già citato articolo 3. Perciò il chiarimento che chiedo è questo: per quale ragione, dopo l'approvazione degli articoli 1

e 2, si renderebbe necessaria questa detrazione di 171 milioni?

Terzo quesito: a parte le osservazioni già fatte dagli altri colleghi, con le quali concordo, sul personale straordinario addetto alla vigilanza tecnico-amministrativa delle opere di bonifica, all'articolo 4 del primo disegno di legge in esame si dice che le spese relative al trattamento economico di questo personale graveranno sui capitoli per le spese del personale non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ma, io mi domando, a carico di chi, fino ad oggi, erano queste spese? Come era disciplinata questa materia?

BRASCHI, *relatore*. Rispondo al senatore Milillo per quanto è di mia competenza. Il rappresentante del Governo, poi, risponderà per le cose che lo riguardano più direttamente.

Comincio dalla prima osservazione, con la quale il senatore Milillo, come poco fa anche il senatore Carelli, si preoccupa dei conti già chiusi. Il quesito da essi posto in sostanza è questo: oggi, quando una contabilità è stata chiusa, si deve agire anche su quei concessionari che sono stati già liquidati? Ecco il dubbio. L'ho avuto anch'io e, telefonando al capo dell'ufficio per le bonifiche, mi sono sentito rispondere che queste trattenute sono state già fatte, perchè tutti i nuovi e svariati stanziamenti che ci sono stati sono al di fuori della legge fondamentale del febbraio 1933, in cui è fatto obbligo ai concessionari di opere e di sussidi di bonifica di far fronte alle spese di vigilanza nella misura richiesta dall'Amministrazione. Con la legge del 1938 veniva ribadita la misura dell'1 per cento e dello 0,70 per cento già stabilita da un'altra legge, a seconda che si trattasse di opere pubbliche di bonifica o di sussidi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario. Lo stanziamento fissato con la legge del 1938, però, non è ancora stato completamente utilizzato, perchè esso arriva fino al 1959. Orbene, nel corso dell'utilizzazione di questo stanziamento sono stati approvati altri stanziamenti che escono fuori dalla orbita della legge fondamentale e sono stati decisi durante l'imperio della legge del 1938, per cui l'Amministrazione ha fatto le trattenute dell'1 per cento e dello 0,70 per cento sull'importo liquidato rispettivamente per le opere pubbliche e per i sussidi statali. L'ob-

bligo di queste trattenute era già fissato nella legge del 1933 e con le leggi successive non si è fatto altro che confermare praticamente, cioè attuare la norma contenuta in proposito nella legge del 1933. Capisco che sarebbe stato preferibile che, in ogni legge approvata, si fosse parlato esplicitamente della detrazione dell'1 per cento e dello 0,70 per cento sui crediti dei concessionari. Resta il fatto, però, che nella legge fondamentale questa misura era già fissata, il che significa che oggi non ci sono da fare trattenute sui conti già chiusi.

Premesso questo, la proposta di emendamento soppressivo fatta dal collega Carelli non può aver valore, perchè qui non disponiamo che per le opere pubbliche di bonifica e per i sussidi di opere di miglioramento fondiario. Le opere di competenza privata, da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano, non sono comprese nelle disposizioni in esame. Nell'articolo 1 del primo e del secondo disegno di legge in discussione si fa riferimento alla legge 15 aprile 1942, n. 514, sul latifondo siciliano, ma penso che si poteva benissimo non fare riferimento a questa legge, perchè questa legge fino ad oggi ha sempre operato in modo da conservare l'eccezione della esenzione. Questa esenzione potrebbe, secondo me, essere abolita, ma occorrerebbe a tal fine un apposito disegno di legge, il quale naturalmente non dovrebbe riferirsi al passato.

Quanto poi alle osservazioni generiche, fatte dal senatore Spezzano, circa la gravosità delle detrazioni operate sui fondi stanziati per la esecuzione delle opere di bonifica, al fine di provvedere alle spese di vigilanza, debbo dire che le osservazioni del senatore Spezzano stesso non possono essere accolte, perchè son quasi più le opere che non pagano le detrazioni in questione che quelle che le pagano. Infatti sono escluse le opere riguardanti la Sardegna, quelle riguardanti la Sicilia, nonchè i lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte in seguito ad eventi bellici, per cui sembra proprio che quasi siano più numerose le opere esentate che quelle soggette al pagamento delle spese di vigilanza. D'altra parte c'è la necessità di fissare con una legge conclusiva quello che è già stato fatto ed applicato in base a leggi che non hanno dato luogo ad alcun inconveniente.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste*. Non ho da aggiungere particolari osservazioni a quanto è stato detto dal relatore. Si tratta in sostanza di ratificare una norma che discende da due leggi generali, una del 1933 ed un'altra del 1938, nei confronti di tutte le leggi che nel settore della bonifica hanno operato dal 1946 sino ad oggi.

MILILLO. E le mie altre osservazioni?

BRASCHI, *relatore*. Mi permetto di far presente al senatore Milillo che le sue osservazioni avrebbero grandissimo peso se noi ci trovassimo di fronte ad un bilancio consuntivo, ma qui ci troviamo di fronte a cifre formulate dalla Ragioneria generale dello Stato d'accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli articoli 3 e 4 del primo provvedimento in esame non dicono altro che le somme stanziare nei capitoli 126, 130, 140 e 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-51 sono ridotte, rispettivamente di 100, 50, 11 e 10 milioni, cioè complessivamente 171 milioni e che un'eguale somma è stata destinata al pagamento del personale straordinario, addetto alla vigilanza tecnico-amministrativa delle opere di bonifica, perchè questa voce era rimasta scoperta. Si tratta quindi, di semplici movimenti di bilancio. Il senatore Carelli ci ha poi spiegato che cosa rappresenti questo personale straordinario: è una specie di truppa ausiliaria che interviene per incarichi specifici di controlli e sorveglianze.

CARELLI. Veramente ciò che mi preoccupa è il fatto che dovranno essere riesaminate centinaia di migliaia di pratiche, già liquidate agli agricoltori, riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, che non è stato gravato da alcuna trattenuta, nè dell'1 per cento, nè dello 0,70 per cento. A tale proposito, quindi, vorrei che nel primo provvedimento in esame si dicesse chiaramente che non è ammessa alcuna azione di recupero nei confronti degli agricoltori.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste*. Faccio presente al senatore Carelli che le disposizioni contenute nei disegni di legge in esame si riferiscono soltanto alle opere espressamente indicate nei titoli dei provvedimenti e cioè ad opere di bonifica e di

miglioramento fondiario, considerate tali ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Non v'è alcun dubbio che esse non riguardano anche quelle altre iniziative attuate o da attuarsi in dipendenza dei provvedimenti elencati nell'articolo 1 volte ad altri scopi precisamente definiti.

Dalla stessa relazione illustrativa si evince, per quanto riguarda in particolare le opere sussidiabili con i fondi stanziati dal decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, che il contributo per spese di vigilanza riguarda soltanto le opere per le quali è stata autorizzata, con il sopracitato decreto, la spesa di 24 miliardi di lire e non anche le iniziative per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 1º luglio 1946, n. 31, per le quali lo stesso decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, ha autorizzato la spesa di un miliardo di lire.

CARELLI. Di fronte a questa assicurazione, dichiaro di non insistere nella mia proposta di emendamento testè presentata? precisare che tutti i pagamenti fino ad ora eseguiti non debbono essere soggetti ad alcuna azione di recupero. Dichiaro altresì, in seguito a quanto ha affermato il relatore, di ritirare il mio emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo 1 del primo e secondo disegno di legge in esame.

MILILLO. Mi pare che la risposta data dal relatore alle mie domande non possa convincere. Se la legge sul latifondo siciliano stabilisce l'eccezione di cui all'articolo 3 della legge ora detta, tale eccezione finora ha operato sui finanziamenti passati; talchè, sopprimendo l'ultima parte dell'articolo 1 del primo e secondo disegno di legge in esame, si viene a stabilire che l'eccezione in questione non dovrà operare per il futuro. Ecco perchè credo che l'emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo 1 del primo e secondo provvedimento in discussione debba essere mantenuto. Così stando le cose, dichiaro di far mio l'emendamento soppressivo che il senatore Carelli ha testè ritirato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del primo provvedimento in esame. Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza dei decreti legislativi 24 ottobre 1946, n. 467, 20 dicembre 1946, n. 655, 22 agosto 1947, n. 938, 12 dicembre 1947, n. 1483, 5 marzo 1948, n. 121, e 15 aprile 1948, n. 568, delle leggi 23 aprile 1949, n. 165, 10 agosto 1950, n. 718, e 21 ottobre 1950, n. 903, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Su questo articolo 1 fu già presentato da parte del senatore Carelli un emendamento soppressivo delle seguenti parole: « e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano ». Il senatore Carelli ha dichiarato poco fa di ritirare questo emendamento che però è stato fatto proprio dal senatore Milillo. Metto pertanto ai voti l'emendamento anzidetto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1, di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 2:

#### Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi competenti della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica, nonchè dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicate nell'articolo precedente, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura



dell'1 per cento e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Nessuno chiedendo di parlare lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MILILLO. Propongo a questo punto un articolo aggiuntivo 2-bis, così formulato: « L'importo delle detrazioni di cui al precedente articolo 2 sarà versato al Tesoro dello Stato con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi ». Propongo, cioè, l'aggiunta di un articolo il cui testo è identico a quello dell'articolo 3 del secondo disegno di legge in esame. E questo perchè si dovrà pur sapere quale destinazione avranno le somme che si ricavano dalle detrazioni di cui al precedente articolo 2 già approvato.

BRASCHI, *relatore*. Faccio presente che il secondo disegno di legge in esame si riferisce a spese ancora da farsi, quindi ad un bilancio a cui si può aggiungere qualche cosa oppur no; mentre le spese alle quali si riferisce il presente primo disegno di legge sono spese già fatte.

SPEZZANO. La Commissione dell'agricoltura si è trovata parecchie volte nella condizione in cui si trova stamane, e questo ci mortifica: mortifica infatti non solo me, che sono dell'opposizione, ma anche tutti i membri della Commissione stessa. In definitiva oggi siamo chiamati ad approvare alcuni provvedimenti senza avere piena conoscenza di ciò che è stato fatto forse abusivamente. Ora, per quel rispetto che dobbiamo al Parlamento prima che alle nostre persone di parlamentari, noi questo onestamente — scusate l'avverbio — non intendiamo farlo. In altre circostanze la maggioranza della Commissione non è stata sorda a queste nostre lamentele, anche se in definitiva ha finito col convalidare l'operato del Governo. Poichè questo andazzo di cose dura da quattro anni, noi vogliamo ad esso porre una volta per sempre fine ed è per questo che invito i colleghi ad approvare l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Milillo. Un minimo di garanzia evidentemente è necessario. Ora, che ne sappiamo noi se questi 171 milioni sono stati pagati? Non ho nulla in con-

trario a ritenere che siano stati utilizzati nel modo più onesto e corretto, ma è pur necessario che ci siano adeguati controlli e garanzie. Accettando, quindi, l'articolo aggiuntivo proposto dal collega Milillo, non facciamo altro che seguire una norma generale, in vigore nell'ordinamento dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2-bis, proposto dal senatore Milillo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Do lettura degli articoli 3 e 4, sui quali non è stata presentata alcuna proposta di emendamento:

#### Art. 3.

L'autorizzazione di spesa indicata nel regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta di lire 171 milioni.

In dipendenza della riduzione prevista dal precedente comma le somme stanziare nei capitoli 126, 130, 140 e 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-1951 sono ridotte, rispettivamente, di lire 100 milioni; lire 50 milioni, lire 11 milioni; lire 10 milioni.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

Le spese relative al trattamento economico del personale straordinario addetto alla vigilanza tecnico-amministrativa delle opere di bonifica graveranno sui capitoli per le spese del personale non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente per:

lire 57.000.000 nell'esercizio finanziario 1950-51;

lire 57.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-52;

lire 57.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-53.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli articoli del secondo disegno di legge:

Art. 1.

Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza della legge 28 marzo 1951, n. 266, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi competenti della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica, nonché dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicata nell'articolo precedente, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dello 0,80 e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato dalle opere pubbliche e dei sussidi statali.

(È approvato).

Art. 3.

L'importo delle detrazioni di cui al precedente articolo 2 sarà versato al Tesoro dello Stato con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

C'è ora da mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

CARELLI. Dichiaro di votare a favore del presente disegno di legge. Vorrei però prospettare la necessità che i disegni di legge siano presentati al Parlamento con maggiore tempestività, affinché sia data al Parlamento stesso la possibilità di esaminarli con più approfondita cognizione di causa. Senza voler accedere alla tesi estrema sostenuta poco fa dal senatore Spezzano, riconosco però che talvolta la burocrazia soffoca, con il suo lento procedere, l'attività dei legislatori.

SPEZZANO. Mi richiamo a quanto sopra ho dichiarato, per ribadire il concetto che il Governo non deve servirsi del voto della maggioranza per coprire il suo operato. Spero, quindi, che l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura si renda conto del nostro stato d'animo e che comprenda come sia legittima da parte nostra la richiesta di più precisi schiarimenti circa il modo con cui vengono utilizzate le somme di cui il Parlamento approva lo stanziamento, onde non porre questo ultimo in uno stato di perenne disagio.

PRESIDENTE. Desideravo anch'io — e il senatore Spezzano mi ha preceduto — rivolgere al rappresentante del Governo la preghiera di presentare a suo tempo, prescindendo dall'approvazione del presente disegno di legge, adeguati schiarimenti circa l'esazione dei contributi di vigilanza per le opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prendo atto della richiesta dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,50.